



Rif.: G224-0110

## Risultati dell'indagine conoscitiva

### Progetto di revisione

# **Ordinanza della Commissione federale delle case da gioco sugli obblighi di diligenza delle case da gioco relativi alla lotta contro il riciclaggio di denaro (Ordinanza della CFCG sulla lotta contro il riciclaggio di denaro, ORD-CFCG)**

---

2007

## Indice

Elenco degli enti interpellati .....	4
A. Case da gioco .....	4
B. Autorità e organizzazioni.....	4
Ordinanza .....	5
I. Situazione iniziale.....	5
II. Valutazione complessiva del progetto .....	5
III. Pareri in merito alle singole disposizioni .....	6
1. Identificazione e registrazione .....	6
Articolo 2 Operazioni di cassa .....	6
Cpv. 1 .....	6
Cpv. 2 .....	7
Articolo 3 Relazioni d'affari durature.....	7
Cpv. 1 .....	7
Cpv. 2 lett. b .....	8
Articolo 4 Dati da registrare .....	8
Articolo 5 Documenti necessari .....	8
Cpv. 1 .....	8
Cpv. 2 .....	8
2. Accertamento relativo all'avente economicamente diritto .....	8
Articolo 6 Principio.....	8
Cpv. 1 .....	9
Cpv. 2 .....	9
Cpv. 2 lett. a .....	9
3. Obbligo speciale di chiarimento.....	9
Articolo 9 Casi d'applicazione.....	9
Articolo 11 Transazioni che comportano un rischio elevato .....	9
Cpv. 3 .....	9
Articolo 12 Contenuto dei chiarimenti.....	9
Articolo 13 Procedura .....	10
NUOVO: capoverso 3.....	10
Articolo 14 Sorveglianza delle relazioni d'affari e delle transazioni .....	10
Cpv. 2 .....	10
4. Ricorso a terzi per l'adempimento degli obblighi di diligenza .....	10
Articolo 15 .....	10
Cpv. 3 .....	10
5. Obbligo di allestire e conservare documenti.....	10
Articolo 16 .....	10
Cpv. 2 lett. d .....	10
Cpv. 2 lett. e .....	10
Cpv. 3 .....	10
Cpv. 4 .....	11
6. Provvedimenti organizzativi.....	11
Articolo 19 Formazione e formazione continua del personale.....	11
Articolo 20 Controlli interni.....	11
Cpv. 2 .....	11
7. Organismi di autodisciplina.....	11
Articolo 25 .....	11
NUOVO: articolo 25 <sup>bis</sup> .....	11
NUOVO: articolo 25 <sup>ter</sup> .....	11

8. Vigilanza .....	12
Articolo 26 Compiti della Commissione .....	12
Cpv. 1 .....	12
9. Disposizioni finali .....	12
Articolo 31 Entrata in vigore .....	12

## Elenco degli enti interpellati

### A. Case da gioco

- CSA Casino Schaffhausen AG, Herrenacker 7, CP 205, 8200 Sciaffusa
- Casino Davos AG, Promenade 63, 7270 Davos
- Grand Casino Kursaal Bern AG, Kornhausstrasse 3, CP, 3000 Berna 25
- Airport Casino Basel AG, Flughafenstrasse 225, CP, 4025 Basilea
- Casino Zürichsee AG, Seedammstrasse 3, 8808 Pfäffikon SZ
- Casino du Lac Meyrin SA e Société du Casino de Crans-Montana SA (di seguito: Meyrin / Crans-Montana), rappresentati da Boivin & Nussbaumer, studio legale e notarile, Rue de Lausanne, CP 111, 1701 Friburgo
- Casino du Jura SA, Sur Haute-Rive 1, CP 57, 2830 Courrendlin (di seguito: Courrendlin)
- Grand Casino Luzern AG, Haldenstrasse 6, 6006 Lucerna (di seguito: Lucerna)
- Casinò Lugano SA, Via Stauffacher 1, CP 3298, 6901 Lugano (di seguito: Lugano)
- Casino de Montreux SA, Rue du Théâtre 9, CP 387, 1820 Montreux (di seguito: Montreux)
- Société Fribourgeoise d'Animation Touristique SA, Route du Lac 11, 1763 Granges-Paccot (di seguito: Friburgo)
- Casinò Admiral SA, Via Angelo Maspoli 18, 6850 Mendrisio
- Casino St. Moritz AG, Kempinski Grand Hôtel des Bains, Via Mezdi, 7500 San Moritz
- Grand Casino St. Gallen AG, St. Jakob-Strasse 55, 9000 San Gallo

### B. Autorità e organizzazioni

- Ufficio federale di giustizia (UFG)
- Servizio linguistico
- Federazione Svizzera dei Casinò (FSC)
- Organismo di autodisciplina della Federazione Svizzera dei Casinò (OAD FSC)

# Ordinanza

## I. Situazione iniziale

La prima indagine conoscitiva in merito all'ordinanza riveduta della Commissione federale delle case da gioco (CFCG) sugli obblighi di diligenza delle case da gioco relativi alla lotta contro il riciclaggio di denaro risale all'autunno del 2004.

I risultati sono quindi confluiti nel disegno di ordinanza. Su decisione della CFCG, nel corso dell'estate e dell'autunno del 2005 sono state visitate varie case da gioco nei Paesi limitrofi, comprese le relative autorità di vigilanza. Nell'estate seguente la CFCG ha poi deciso il da farsi. I rappresentanti delle case da gioco e della Federazione Svizzera dei Casinò (FSC) ne sono stati informati nell'ottobre del 2006, occasione in cui sono altresì venuti a conoscenza della sostanziale modifica del sistema d'identificazione nonché della consultazione degli uffici e dell'indagine conoscitiva previste per i mesi seguenti.

Le migliorie proposte nell'ambito della consultazione interna sono poi state integrate nel disegno di ordinanza.

Con lettera del 12 marzo 2007 la CFCG ha sottoposto a indagine conoscitiva il testo riveduto, comprese le principali modifiche rispetto al disegno del 2004. Gli interpellati potevano prendere posizione fino al 13 aprile 2007. La documentazione è stata inviata a tutte le case da gioco svizzere, come pure alla FSC, alla Cancelleria federale (Servizi linguistici centrali e Sezione del diritto) e all'Ufficio federale di giustizia (UFG).

## II. Valutazione complessiva del progetto

Il progetto ha raccolto ampi consensi e gli interpellati lo giudicano un valido contributo alla lotta contro il riciclaggio di denaro, in quanto tiene conto sia delle esigenze dell'autorità di vigilanza sia degli interessi delle case da gioco. La FSC e l'OAD FSC, con il sostegno delle case da gioco, apprezzano in particolare il recepimento di importanti richieste del settore, come la facoltà di scegliere se identificare i clienti all'entrata o in funzione dell'entità delle transazioni.

Taluni inasprimenti riconducibili al diritto di rango superiore e alle raccomandazioni del GAFI vengono considerate poco opportune, sproporzionate o addirittura inattuabili. I più obiettano che l'attuazione di tali regole richiederebbe accorgimenti operativi impraticabili o comporterebbe spese amministrative eccessive, incidendo quindi pesantemente sulla competitività delle case da gioco svizzere.

La grande maggioranza dei casinò propone modifiche e aggiunte riguardo ai punti seguenti.

- Identificazione in funzione dell'entità delle transazioni (art. 2 cpv. 1):
  - identificare esclusivamente i clienti mai identificati e registrati in precedenza;
  - la vendita di gettoni e crediti di gioco al cliente non richiede alcuna identificazione; da effettuarsi esclusivamente all'atto del riacquisto;
  - innalzare la soglia determinante.
- Identificazione all'entrata (art. 2 cpv. 2):

Identificare esclusivamente i clienti mai identificati e registrati in precedenza. Prevedere disposizioni transitorie in vista dell'attuazione pratica.

- Relazioni d'affari durature (art. 3 cpv. 2 lett. b):  
Considerare i supporti elettronici per crediti di gioco soltanto nella misura in cui i crediti superano i 5 000 franchi e vengono usati dal cliente per più di un giorno.
- Accertamento dell'avente economicamente diritto (art. 6 cpv. 2 lett. a):  
Rinuncia all'obbligo di accertamento laddove non sussiste alcun rischio di riciclaggio, se il solo fine probabile è la protezione sociale.
- Transazioni che comportano un rischio elevato, definizione (art. 11 cpv. 3):  
Rinuncia a obblighi supplementari per la registrazione di transazioni «scaglionate»; controllare le transazioni soltanto al momento del riacquisto in cassa di gettoni e crediti di gioco.

### III. Pareri in merito alle singole disposizioni

La FSC ha formulato e trasmesso il proprio parere in cooperazione con l'OAD. I casinò non menzionati (Sciaffusa, Davos, Berna, Basilea, Pfäffikon, Mendrisio, San Moritz, San Gallo, Lucerna con appunti) concordano in pieno con quanto esposto dalla FSC e dall'OAD FSC e rinunciano a pronunciarsi in sede separata. Le osservazioni delle case da gioco di Meyrin e di Crans-Montana sono state riassunte dallo studio legale e notarile Boivin & Nussbaumer di Friburgo. L'UFG non ha fornito alcun parere.

## 1. Identificazione e registrazione

### Articolo 2 Operazioni di cassa

#### Cpv. 1

Rimandando all'articolo 3 capoverso 2 LRD<sup>1</sup>, la FSC e l'OAD FSC chiedono di inserire la precisazione «... il cliente *non ancora identificato e registrato*...», in quanto una nuova identificazione a ogni operazione di cassa di notevole valore non sarebbe né opportuna dal profilo materiale né fattibile dal punto di vista legale. Friburgo è del medesimo parere e chiede che vengano definiti i dati da registrare per i clienti già identificati.

La FSC e l'OAD FSC nonché Courrendlin, Friburgo e Montreux contestano l'espressione «... *acquisti e vendite* di gettoni o crediti di gioco...», chiedendo di sostituirla con il termine «riacquisto», da intendersi esclusivamente come ritiro, a pagamento e *in cassa*, da parte del casinò. A loro avviso, per la vendita di gettoni e crediti di gioco non va richiesta alcuna identificazione perché ciò pregiudicherebbe fortemente la competitività delle case da gioco svizzere, in particolare nell'ambito dei giochi da tavolo. Inoltre la FSC e l'OAD FSC ritengono che un inasprimento del genere sarebbe contrario alla prassi giuridica nazionale e internazionale. In molti fanno notare l'impossibilità pratica di registrare gli acquisti di crediti di gioco considerati i sistemi in uso nel settore degli apparecchi automatici, ragion per cui il legislatore non può istituire un obbligo del genere. La FSC e l'OAD FSC aggiungono che il rischio di riciclaggio non è tanto insito nella vendita di gettoni e crediti di gioco ai clienti, quanto piuttosto nel riacquisto da parte della casa da gioco («*cash-out*»).

Vari casinò chiedono di mantenere la possibilità di *vendere* gettoni, anche per valori elevati, direttamente al tavolo da gioco, per non mettere a rischio l'attrattiva dell'offerta. Procedere

---

<sup>1</sup> Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro nel settore finanziario (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD; RS 955.0).

all'identificazione – e alla registrazione dei dati richiesti – direttamente al tavolo invece che in cassa viene inoltre giudicato impossibile e susciterebbe resistenze tra gli ospiti.

Courendlin e Montreux giudicano troppo bassa la soglia di 5 000 franchi e propongono di portarla a 10 000 franchi. Montreux privilegia tuttavia un'ottica più differenziata, ispirata a suo parere all'articolo 2 capoverso 2: la proposta prevede una soglia di CHF 12 000 per i riacquisti e l'emissione o incasso di assegni, e una di CHF 5 000 per i cambi di valuta.

Nel complesso, Montreux considera l'insieme degli inasprimenti previsti una discriminazione dei grandi casinò di tipo A rispetto a quelli di tipo B.

Friburgo chiede se la soglia determinante per le transazioni connesse può essere definita nelle direttive interne della casa da gioco anziché nell'ordinanza.

Per le transazioni connesse la FSC e l'OAD FSC suggeriscono una precisazione linguistica nel testo tedesco. Sul piano materiale contestano l'accresciuto onere amministrativo per l'identificazione e la registrazione se la soglia determinante viene abbassata dagli attuali (e usuali) CHF 15 000 a CHF 5 000. Rimandando all'articolo 3 capoverso 2 LRD propongono una soglia congrua di CHF 3 500 per le *registrazioni*. In aggiunta, per il regolamento dell'OAD viene proposto un compromesso che si discosta dall'ordinanza.

Lugano caldeggia la soglia di CHF 3 500 per la registrazione di transazioni connesse, in sintonia con le direttive comunitarie in vigore dal 2008, e deplora che i dati da registrare subiscano un trattamento diverso a seconda del sistema di identificazione; chiede di uniformare o rendere più specifica tale prassi.

## **Cpv. 2**

La FSC e l'OAD FSC approvano esplicitamente la facoltà di scegliere se identificare il cliente all'entrata o in funzione dell'entità delle transazioni, ma per quest'ultima eventualità chiedono, in analogia al capoverso 1 e per gli stessi motivi, la precisazione seguente: «... tutti i clienti *non ancora identificati e registrati* ...».

Segnalano inoltre l'enorme onere amministrativo insito in tale sistema, in particolare nella fase iniziale; occorre tenerne conto all'atto pratico, e il pertinente regolamento esecutivo dell'OAD andrà formulato di conseguenza.

Montreux ribadisce che tale disposizione discrimina e penalizza i grandi casinò con una folta clientela in quanto impedisce loro di optare per l'identificazione all'entrata a causa dei lunghi tempi di attesa per i clienti; tali strutture si vedono quindi costrette ad applicare la soglia determinante di CHF 5 000 secondo il capoverso 1. Tale disparità è ritenuta poco consona all'esercizio e comporterà perdite di utile per i casinò di tipo A, in particolare quelli di frontiera, e conseguentemente una riduzione del gettito fiscale.

Anche Lugano chiede di applicare le transazioni di cui alle lettere a-c unicamente ai clienti già identificati per evitare un trattamento diverso per le transazioni registrate dopo l'identificazione.

## **Articolo 3 Relazioni d'affari durature**

### **Cpv. 1**

Lugano rileva difficoltà d'interpretazione.

### **Cpv. 2 lett. b**

In vista della futura introduzione di sistemi quali TITO («*ticket-in/ticket-out*») o carte «*cashless*», Friburgo vorrebbe ammettere il gioco libero fino a una determinata soglia anche per breve tempo (meno di un giorno) e applicare una soglia congrua per l'identificazione (come per le altre operazioni di cassa). Anche Lugano non vorrebbe limitazioni per una giornata di gioco: per i giochi agli apparecchi vengono infatti ripresi i dati registrati nel SECC e verificabili da parte della CFCG; inutile quindi creare doppioni (documentazione LRD e SECC).

Lucerna, la FSC e l'OAD FSC, rimandando all'approccio basato sul rischio previsto dalla legge sul riciclaggio di denaro, propongono di limitare la qualifica di relazione d'affari duratura ai casi in cui i supporti elettronici con un credito di oltre CHF 5 000 vengono usati per più di un giorno. La FSC e l'OAD FSC aggiungono che tale disposizione non si deve applicare agli sviluppi tecnici recenti quali TITO o carte «*cashless*» e simili, la cui funzione equivale a quella dei gettoni tradizionali.

### **Articolo 4 Dati da registrare**

Lugano deplora che la normativa proposta sia più severa di quella attuale complicando dunque la registrazione; fa in particolare notare la problematica insita nei domicili inesistenti o non aggiornati.

### **Articolo 5 Documenti necessari**

Friburgo e Lugano vedono di buon occhio la richiesta di conformare alle esigenze della legge sul riciclaggio di denaro i documenti necessari al controllo delle entrate; Friburgo apprezza inoltre che siano ammesse le carte di cliente a determinate condizioni. Lugano auspica che nell'elenco dei documenti venga inserito anche il «certificato di residenza» rilasciato a stranieri residenti in Italia, documento attualmente non ammesso ai fini dell'identificazione.

### **Cpv. 1**

Courrendlin auspica un elenco che specifichi i documenti ammessi e quelli non ammessi, poiché non sarebbe chiaro se sono ammissibili esclusivamente documenti ufficiali e patenti di guida o, ad esempio, anche i libretti per stranieri.

### **Cpv. 2**

Montreux suggerisce di specificare la possibilità di utilizzare le carte di cliente come documenti identificativi.

## **2. Accertamento relativo all'avente economicamente diritto**

### **Articolo 6 Principio**

Montreux chiede alcune precisazioni in quanto ritiene che l'articolo sia di difficile comprensione e dia adito a interpretazioni divergenti.

### **Cpv. 1**

Crans / Meyrin, Courrendlin, Friburgo, la FSC e l'OAD FSC chiedono una precisazione o un'aggiunta per le operazioni di cassa. A senso domandano che venga fissata una determinata soglia o che si utilizzi l'espressione «*valore notevole*».

### **Cpv. 2**

Crans / Meyrin reputano poco chiara l'espressione «Negli altri casi...», in quanto potrebbe far pensare che le «operazioni di cassa» di cui al capoverso 1 non comprendano tutte le transazioni in cassa.

### **Cpv. 2 lett. a**

Friburgo, la FSC e l'OAD FSC, rimandando all'articolo 4 LRD, fanno notare che un netto contrasto tra i depositi di un ospite e la sua disponibilità finanziaria può tutt'al più dare luogo a chiarimenti speciali secondo l'articolo 9 segg., ma non giustifica in alcun modo un accertamento relativo all'avente economicamente diritto. La FSC e l'OAD FSC chiedono lo stralcio.

## **3. Obbligo speciale di chiarimento**

### **Articolo 9 Casi d'applicazione**

La FSC e l'OAD FSC chiedono di conformare il testo all'articolo 6 lettera a LRD inserendo la seguente aggiunta: «... a meno che la sua legalità sia manifesta.»

### **Articolo 11 Transazioni che comportano un rischio elevato**

#### **Cpv. 3**

Courrendlin e Montreux spiegano che puntate di un certo spessore non comportano di per sé un rischio di riciclaggio, ammonendo che gli accertamenti indiscriminati finiscono per tenere lontani gli ospiti e quindi per esporre la casa da gioco a svantaggi economici.

Crans / Meyrin ritengono praticamente impossibile applicare la disposizione agli ospiti che si presentano per la prima volta e propongono di limitare l'applicazione ai clienti più assidui.

Friburgo, la FSC e l'OAD FSC giudicano ambiguo il termine «scaglionato»; la FSC e l'OAD FSC ne propongono lo stralcio. Quanto al termine «immessi» sottolineano ancora una volta che, come per l'articolo 1 capoverso 2, andrebbero menzionati unicamente i riacquisti («*cash-out*»), poiché per il momento è praticamente impossibile controllare le transazioni di vendita al tavolo e agli apparecchi da gioco.

### **Articolo 12 Contenuto dei chiarimenti**

La FSC e l'OAD FSC chiedono una concretizzazione praticabile, di modo che allo stesso ospite non vengano ripetute domande dello stesso tipo fintanto che la situazione resta immutata.

Alle case da gioco andrebbe inoltre offerta la facoltà di procedere anche ad altri chiarimenti oltre a quelli speciali, soggetti a severe regole di documentazione, di cui all'articolo 9 segg.

## **Articolo 13 Procedura**

### **NUOVO: capoverso 3**

La FSC e l'OAD FSC, citando l'articolo 18 capoverso 2 ORD-CFB<sup>2</sup> e l'articolo 32 LCG<sup>3</sup> (obbligo di segretezza), chiedono la seguente aggiunta: «Le chiarificazioni sono effettuate nel rispetto della sfera privata degli interessati.»

## **Articolo 14 Sorveglianza delle relazioni d'affari e delle transazioni**

### **Cpv. 2**

Friburgo ritiene che gli attuali sistemi di sorveglianza siano sufficienti, e mette in dubbio la convenienza economica dell'introduzione forzata di nuovi sistemi il cui plusvalore appare piuttosto esiguo considerato il rischio effettivo.

La FSC e l'OAD FSC chiedono di stralciare il capoverso ritenendolo eccessivo. Essi citano la deroga per piccoli istituti all'articolo 12 capoverso 3 ORD-CFB, il cui capoverso 1 funge da base per la norma in questione; ritengono che le case da gioco svizzere siano equiparabili, per cifra d'affari, a tali piccoli istituti.

## **4. Ricorso a terzi per l'adempimento degli obblighi di diligenza**

### **Articolo 15**

#### **Cpv. 3**

La FSC e l'OAD FSC rimandano alle specifiche previste nel regolamento dell'OAD.

## **5. Obbligo di allestire e conservare documenti**

### **Articolo 16**

#### **Cpv. 2 lett. d**

La FSC e l'OAD FSC sono del parere che le transazioni soggette a documentazione vadano specificate; per le case da gioco affiliate all'OAD le specifiche andrebbero inserite nel regolamento.

#### **Cpv. 2 lett. e**

La FSC e l'OAD FSC giudicano eccessivo conservare per dieci anni i cosiddetti documenti di registrazione, che dovrebbero poter essere distrutti una volta allestiti i documenti, come accade finora in seguito alla prima revisione della legge sul riciclaggio di denaro.

#### **Cpv. 3**

La FSC e l'OAD FSC chiedono lo stralcio del termine « *annotate*», dal momento che non è né definito né utilizzato nell'ordinanza e quindi appare superfluo.

---

<sup>2</sup> Ordinanza della Commissione federale delle banche del 18 dicembre 2002 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro (Ordinanza CFB sul riciclaggio di denaro, ORD-CFB; RS 955.022).

<sup>3</sup> Legge federale del 18 dicembre 1998 sul gioco d'azzardo e sulle case da gioco (Legge sulle case da gioco, LCG; RS 935.52).

#### **Cpv. 4**

In analogia a quanto esposto per il capoverso 2 lettera e, la FSC e l'OAD FSC chiedono una deroga per i cosiddetti documenti di registrazione. Friburgo e Montreux giudicano eccessivo conservare tutti i documenti per dieci anni e chiedono di mantenere la normativa attuale o di prevedere un periodo di conservazione di cinque anni per i documenti di registrazione.

## **6. Provvedimenti organizzativi**

### **Articolo 19 Formazione e formazione continua del personale**

Per l'attuazione pratica, la FSC, l'OAD FSC e Friburgo chiedono di prevedere un arco di tempo di sei mesi per la prima formazione dei nuovi collaboratori.

### **Articolo 20 Controlli interni**

#### **Cpv. 2**

La FSC e l'OAD FSC vorrebbero garanzie affinché l'attuazione di tale disposizione non comporti un aumento del personale per le case da gioco più piccole.

## **7. Organismi di autodisciplina**

### **Articolo 25**

La FSC e l'OAD FSC giudicano insufficiente la disposizione e propongono la seguente modifica o aggiunta sul modello dell'ORD-UFAP<sup>4</sup>:

*La Commissione rilascia il riconoscimento agli organismi di autodisciplina che:*

- a. si sono dotati di un regolamento;*
- b. vigilano affinché le case da gioco affiliate rispettino gli obblighi di cui al capitolo 2.*

### **NUOVO: articolo 25<sup>bis</sup>**

La FSC e l'OAD FSC chiedono di inserire la seguente disposizione aggiuntiva:

Articolo 25<sup>bis</sup> Regolamentoo

<sup>1</sup>Gli organismi di autodisciplina emanano un regolamento.

<sup>2</sup>Il regolamento specifica gli obblighi di diligenza applicabili alle case da gioco affiliate secondo il capitolo 2 e ne disciplina l'esecuzione. Definisce inoltre:

- a. le condizioni alle quali le case da gioco sono ammesse o escluse dall'organismo di autodisciplina;
- b. le modalità di controllo dell'adempimento degli obblighi di diligenza;
- c. le sanzioni appropriate. La sanzione più severa è la multa di 100 000 franchi.

### **NUOVO: articolo 25<sup>ter</sup>**

La FSC e l'OAD FSC propongono inoltre un ulteriore articolo dal tenore seguente:

Articolo 25<sup>ter</sup> Registro, obbligo d'informare

---

<sup>4</sup> Ordinanza dell'UFAP del 24 ottobre 2006 sulla lotta contro il riciclaggio di denaro (ORD-UFAP; RS 955.032).

<sup>1</sup>Gli organismi di autodisciplina tengono un registro delle case da gioco affiliate. Ne comunicano il contenuto e ogni modifica successiva alla Commissione.

<sup>2</sup>Gli organismi di autodisciplina presentano alla Commissione, secondo le sue direttive, un rapporto annuale sulle loro attività.

## **8. Vigilanza**

### **Articolo 26 Compiti della Commissione**

#### **Cpv. 1**

Per evitare inutili doppioni, la FSC e l'OAD FSC propongono la seguente aggiunta: *«Ciò facendo tiene conto dei risultati delle revisioni effettuate dagli uffici di revisione secondo l'articolo 21.»*

## **9. Disposizioni finali**

### **Articolo 31 Entrata in vigore**

La FSC e l'OAD FSC prevedono un'eventuale procrastinazione, a seconda dei preparativi e delle installazioni tecniche necessarie.